



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 16/03/2012
Ns. Prot. n. 492

ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA
Viale delle Fiamme Gialle - Coppito
67100 L'AQUILA
PEC prefettura.prefaq@pec.interno.it

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Via Nomentana, 2
00161 Roma
PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

ALL'ANCE DELL'AQUILA
Viale A. De Gasperi n.60
67100 L'Aquila
costruttori@ancelaquila.it

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via Arenula, 71
00186 ROMA
PEC segreteria@ingpec.eu

**ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
PEC protocollo@pec.avcp.it

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Via Monte Cagno, 3
67100 L'AQUILA
anticipata a mezzo fax valevole agli effetti di legge
FAX 0862.299282
PEC urp@cert.provincia.laquila.it

AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE ABRUZZO

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RACCORDO ANULARE DELLA SP 22
CIRCOFUCENSE DI COLLEGAMENTO AVEZZANO-SAN BENEDETTO
DE' MARSÌ E DELLE DIRETTIRCI CENTRALI SP 19 ULTRAFUCENSE
TRATTO CELANO-TRASACCO E SP 20 MARRUVIANA TRATTA
AVEZZANO - SAN BENEDETTO DE' MARSÌ - I° STRALCIO
SEGNALAZIONE DI CRITICITÀ
RICHIESTA DI ADEGUAMENTO.**

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente Ordine degli INGEGNERI di TERAMO, riscontra il bando di appalto in cui è prevista una procedura aperta ai sensi dell'art 53 comma 2 lettera c).

Nell'analisi del bando e dei relativi atti documentali è apparsa evidente una criticità con i principi delle direttive europee, ma soprattutto con gli elementi del codice dei contratti e del codice civile.

Le criticità sono tali da essere palese oltre ogni ragionevole dubbio
In effetti:

- Non si capisce bene la procedura: infatti la stessa dovrebbe essere quella dell'art 53 comma 2 lett. c) del D.LGS 163/2006 e quindi sulla base del progetto definitivo in sede di offerta come si evince dalla

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) , viceversa alla Voce "MODALITA' DI ESECUZIONE E PARTICOLARI ONERI" si fa riferimento al progetto esecutivo che invece dovrebbe essere parte sostanziale della procedura dell'offerta;

- Si fa riferimento più volte sia al DPR 207/2010 che al DPR 34/200 dimenticando che il DPR 34/2000 è stato palesemente abrogato dall'art 358 del DPR 207/2010 come di seguito si riporta:

Art. 358. Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'[articolo 256, comma 4, del codice](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357, sono abrogati:

(comma così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), legge n. 106 del 2011)

a) gli [articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F](#);

b) il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117](#);

c) il [d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554](#);

d) il [d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34](#);

e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145](#);

f) il [d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384](#);

g) il [d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101](#);

h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

i) il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005](#), recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

E' chiaro pertanto che i richiami al DPR 34/2000 bando sono inesistenti e pertanto portatori di confusione in contrasto con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa.

- Il bando doveva obbligatoriamente indicare l'ammontare delle spese di progettazione attesa la valenza indiscussa dell' art 22 comma 4 del DPR 207/2010 che recita testualmente:

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi simili realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'[articolo 143, commi 6 e 8, del codice](#);

b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'[articolo 143, comma 4, del codice](#);

c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all'[articolo 53, comma 2, lettere b\) e c\), del codice](#), o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.

- Non sono evidenti (in parte mancano) le richieste per i requisiti dei progettisti stante l'appalto art 53 comma 2 lett c) in effetti il comma 3 del citato art 53 riferisce:

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, **gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta**, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal [capo IV del presente titolo](#) (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)

- Non possono essere inserite clausole di esclusione extra CODICE DEI CONTRATTI stante il tenore della direttiva Europea e della Giurisprudenza di merito da cui da ultimo si cita :

- **Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici**

“Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” Documento di consultazione, 2 agosto 2011

Ma ancora più forte è l'espresso richiamo del CODICE all'art 46:

Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione

(rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli [articoli da 38 a 45](#), le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; **i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.**

(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

- La presenza di rinuncia all'azione di indebito arricchimento senza causa fa presupporre che nella procedura si rinverranno gli estremi di cui all'art 2041 del vigente cc; resta quindi quanto meno strano che un Ente dello Stato provveda in tal senso;
- Il DURC di cui al punto 2.3.10 del Disciplinare di gara non può essere autocertificato ed in ogni caso deve essere richiesto direttamente dell'ente configurando la richiesta attività di illecito di procedura; in effetti sul sito relativo è riportato

<http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>

Avviso agli utenti

Si informa che a partire **dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:**

- **appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi**

- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto

- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni

potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni precedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Pertanto, dalla medesima data, tale funzione sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.

Per cui è difficile comprendere come l'impresa possa allegare un DURC se non può riceverlo per l'appalto e poi essere esclusa! (sic).

- *“La proposta migliorativa consistente nella redazione di un progetto afferente una ulteriore implementazione dell'opera di che trattasi ... con progettazione offerta nella forma di approfondimento che il concorrente riterrà opportuno”* è da ritenere illegittima e richiama gli estremi di cui al citato art 2041 del vigente cc. In particolare al punto 8 lettera e) è evidente che trattasi di un tratto di strada di 5494 m escluso dall'appalto e di cui si chiede una progettazione senza preliminare, rilievi o altro in totale dispregio della Carta Costituzionale e del diritto all'equo compenso per cui **all'AVCP si chiede immediato intervento stante i contenuti di illegittimità palesi**. E' assolutamente assurdo che in fase di offerta si offra un progetto di 5,5 KM di strada e soprattutto senza fissare modalità e forme uguali per tutti!

Lo scrivente Ordine, alla luce dell'enormità, ritiene che trattasi di un semplice errore di battitura per questo invita LA PROVINCIA DELL'AQUILA all'immediata sospensione e correzione del bando del bando, con evidenza pubblica.

In caso di mancato adeguamento normativo l'Ordine, rinvenendo estremi, sarà costretto ad agire come per legge costituendosi nelle sedi di competenza a salvaguardia dei diritti, ragioni ed azioni e dell'equità del corrispettivo come sancito dalla carta Costituzionale, a denunciare pubblicamente la serbata inerzia di Coloro che sono obbligati dalla legge a interrompere procedure non conformi alle direttive e normative vigenti, nonché alla richiesta del risarcimento dei danni generati.

Siamo comunque certi che la sensibilità di un Ente dello Stato sia tale che si provvederà con celerità a rimuovere la criticità segnalata.

In ogni caso gli Enti ed Organismi in indirizzo sono invitati ad attivare l'obbligo della massima collaborazione tra Enti ed Organismi dello Stato (e cui si ricorda che l'Ordine degli Ingegneri è Organismo di diritto pubblico non economico).

In ogni caso lo Scrivente Ordine è disponibile, nell'ambito della collaborazioni tra vari enti, a fornire i supporti necessari per rimuovere gli ostacoli alla celerità del procedimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)